

**Comunicazione sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(2019/C 366/13)

In conformità all'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 <sup>(1)</sup> e all'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 <sup>(2)</sup> il 3 luglio 2019 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione <sup>(3)</sup> («strumento doganale»).

L'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 consentono l'estensione dei dazi antidumping e/o compensativi su prodotti trasportati in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma dell'UNCLOS, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. Nei casi in cui il regolamento che istituisce le misure antidumping e/o compensative prevede esplicitamente tale estensione in dette zone, lo strumento doganale stabilisce le condizioni per la riscossione dei dazi antidumping e/o compensativi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e al pagamento di tale dazio.

Al fine di concedere alle autorità doganali il tempo sufficiente per prepararsi al trattamento delle dichiarazioni di ricevimento, l'articolo 9 dello strumento doganale ha differito di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale l'applicazione delle disposizioni dello strumento doganale.

L'articolo 14 bis del regolamento 2016/1036 e l'articolo 24 bis del regolamento 2016/1037 dispongono che la Commissione informi, con distinta pubblicazione, tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo.

Con la presente la Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale sarà operativo e pienamente applicabile a partire dal 4 novembre 2019.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).